



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 24/04/2020

FATTO

I ricorrenti, titolari di un buono fruttifero postale emesso in data 01.07.1987, del valore di Lire 100.000, appartenente alla serie Q/P ex serie P, lamentano il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro. I ricorrenti dichiarano di aver ricevuto all'intermediario la stima del valore di rimborso in misura inferiore, con riferimento agli anni dal 21° al 30°, a quanto spettante in ragione dei rendimenti indicati sul retro del titolo, atteso che il timbro modificativo dei tassi ivi apposto riguarda solo i primi venti anni, e chiedono, pertanto, l'applicazione delle condizioni originarie con riferimento all'ultimo decennio.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 25/10/2019, i ricorrenti si rivolgevano all'A.B.F. in data 02/12/2019, chiedendo la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme calcolate sulla base delle condizioni indicate sul Buono originale.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste del ricorrente rammentando che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, ed osservando che, con riguardo al BFP dedotto in giudizio, appartenente alla serie "Q", collocata nel periodo compreso fra l'1/07/1986 ed il 31/10/1995, è stato emesso su un modulo cartaceo della precedente serie P debitamente e completamente aggiornato con l'indicazione della serie di appartenenza "Q/P", sul fronte, e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale, sul retro, come previsto dall'art.



5 del DM 13.06.1986, così che i rendimenti applicabili sono quelli apposti con il timbro e non quelli stampati sin dall'origine sul titolo della precedente serie "P".

Aggiungeva l'intermediario che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul rendimento di un buono postale fruttifero emesso in data 01/07/1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q, sul quale risulta stampigliata l'indicazione della serie P.

Sul fronte del titolo risulta anche apposto un timbro leggibile indicante "SERIE Q/P", mentre, sul retro risulta un timbro leggibile indicante i tassi di rendimento applicabili fino al 20° anno. Con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro del titolo è stampigliata la seguente dicitura: *"più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione."*

In termini generali, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

Tuttavia, è stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18). Ne consegue che le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo e l'esclusione che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Dall'esame del prospetto del valore del rendimento del BFP in atti risulta, sul retro del titolo, l'indicazione dei tassi di rendimento fino al 20° anno, nonché la puntuale indicazione circa il rendimento del buono (lire 25.815) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

Il Collegio di Coordinamento, sollecitato a pronunciarsi alla luce di una recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019), con decisione n. 6142 del 03.04.2020 si è occupato di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurarli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno



1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama, appunto, i rendimenti propri della serie P.

Deve precisarsi che il consolidato orientamento dell'ABF era conforme alla decisione della Cass. SS.UU. n. 13979/2007, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. Orientamento in base al quale la domanda del ricorrente, in ordine al predetto BFP, risulterebbe meritevole di accoglimento.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, ha precisato che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione, consentendo così di confermare il descritto consolidato indirizzo dell'ABF, ribadendo la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., ed affermando, senza contraddire la precedente decisione, *"la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto"*, specificando che siffatta modificazione trova *"ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c."*. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

Inoltre, il Collegio di Coordinamento, ha osservato che *"l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*.

Da questo punto di vista, assume un indubbio significato la circostanza che l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

Ne deriva che il ricorrente ha diritto al rimborso, per il periodo relativo agli ultimi dieci di vita del BFP, secondo i rendimenti originariamente stampigliati nel retro del titolo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA